

COMUNE DI AUDITORE

(Provincia di Pesaro e Urbino)

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

N. 57 Del 07-06-18

Reg. generale 135

OGGETTO	CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO "IL PAESE DEI BALOCCHI" 2018/2020 - AFFIDAMENTO PROCEDURA ALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO QUALE STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA).
----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 20/07/2015, è stata approvata l'esternalizzazione del servizio per la gestione della Struttura Nido d'infanzia "Il Paese dei Balocchi" con sede a Casinina di Auditore in Via Salvemini, n.2.;
- con l'atto sopra indicato si è demandato al Responsabile del Servizio il compito di effettuare ogni atto gestionale finalizzato alla realizzazione dell'indirizzo di cui sopra;

Vista la deliberazione:

- C.C. n. 57 del 12/12/2017 "Bilancio di previsione 2018 – Bilancio pluriennale 2018/2020";
- G.C. n. 59 del 19/12/2017, con la quale si è provveduto ad approvare il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2018, assegnando al Responsabile del Servizio le risorse e le dotazioni per quanto indicato in oggetto alla presente;

Vista la propria determinazione

- n. 8 del 19/01/2018 "PEG 2018 – Impegni di spesa settore Amministrativa - prestazioni di servizio e forniture varie";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 28/10/2016 con il quale si è provveduto ad attribuire alla sottoscritta la Responsabilità dell'Area Amministrativa;

Rilevato che:

- l'Amministrazione comunale garantisce attualmente il servizio di gestione, mediante affidamento in concessione (aggiudicazione definitiva - determina n. 22 del 22/02/2017);
- che essendo in scadenza il 31/07/2018 il contratto per l'espletamento del servizio in questione, si ritiene necessario provvedere all'avvio delle relative procedure per rinnovarne la gestione;

Ribadito che il Comune di Auditore non può provvedere alla gestione diretta del servizio Asilo Nido in oggetto per carenza di personale, stante l'attuale dotazione organica ed in considerazione degli stringenti limiti posti dalla normativa vigente in merito alle assunzioni;

Ritenuto necessario articolare il relativo servizio in maniera tale che venga assicurato il massimo controllo sull'andamento dello stesso ed al contempo concedendo all'affidatario, individuato a seguito di procedura di gara, la disponibilità degli arredi e dei locali autorizzati quali Asilo Nido "Il paese dei Balocchi", autorizzato ad accogliere n. 36 bambini;

Dato atto che:

- a) lo schema negoziale porrà a carico dell'utenza il corrispettivo per lo svolgimento del servizio;
- b) il Comune si riserva di concedere agli utenti un contributo per l'abbattimento del costo del servizio e/o agevolazioni tariffarie anche modulari per la frequenza;
- c) lo schema negoziale porrà a carico dell'operatore economico il rischio della gestione;

Considerato che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia europea la differenza tra un appalto di servizi e una concessione di servizi risiede principalmente proprio nelle modalità previste per l'attribuzione del corrispettivo dovuto a fronte del servizio reso dall'operatore economico (v., in particolare, sentenza 10 settembre 2009, causa C-206/08, WAZV Gotha, punto 51). «Un appalto pubblico di servizi» ai sensi delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE comporta un corrispettivo che è pagato direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi (v., in particolare, sentenza 13 ottobre 2005, causa C-458/03, Parking Brixen, Racc. pag. I-8585, punto 39). Si è in presenza, invece, di una concessione di servizi allorché le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto dell'operatore economico di sfruttare la propria prestazione ed implicano che quest'ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione (v., in particolare, sentenze Corte giustizia CE, sez. III, 15 ottobre 2009, n. 196, 13 novembre 2008, causa C-437/07, Commissione/Italia, punti 29 e 31, nonché WAZV Gotha, cit., punti 59 e 68).

Considerato, altresì, che l'ANAC ha fatto propri i principi di cui sopra (vedasi parere n. 28 del 9 febbraio 2011);

Visto il d.lgs. n. 50 del 2016 (nuovo codice dei contratti pubblici);

Visto l'articolo 3, lett vv) a norma del quale è «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di //corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;

Ritenuto, pertanto, corretto configurare l'affidamento di cui trattasi quale concessione di servizio e non appalto di servizio;

Visti gli artt. 35 e 164 del summenzionato d.lgs. 50/16 che delimitano l'applicabilità del nuovo codice alle concessioni di cui all'allegato II aventi un valore pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria (€ 5.225.000,00);

Preso atto, tuttavia, che il nuovo codice regola in generale tutti i contratti pubblici e, dunque, anche le concessioni "sotto-soglia", attraverso:

L'articolo 4: *L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.*

L'articolo 30: *1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.*

2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.

3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.

4. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di

pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.

8. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

. **L'articolo 36** relativo alle modalità di affidamento dei contratti sotto-soglia, applicabile anche alle concessioni di servizi secondo le linee guida del nuovo codice degli appalti predisposte dell'Anac ai sensi del medesimo articolo 36, comma 7;

Preso atto che con riferimento agli appalti relativi ai servizi sociali ed agli altri servizi indicati nell'allegato IX (fra cui i servizi istruzione e formazione nel cui ambito ricadrebbero, secondo la Corte Costituzionale n. 300/2003, anche gli asili nido) l'articolo 35 individua in € 750.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria;

Considerato, comunque, che a prescindere dalla suddetta soglia la fattispecie di cui trattasi non ricade nell'ambito applicativo degli artt. 35 e 140 e ss. del codice, trattandosi, nel caso di specie, di concessione di servizi e non appalto di servizi;

Considerato, inoltre, che l'ANAC, con riferimento all'obbligo di centralizzazione di cui all'abrogato articolo 33 del d.lgs. n. 163 del 2006, ha ritenuto che lo stesso non si applicasse ai contratti esclusi dal campo di applicazione del Codice, quali le concessione di servizi di cui all'abrogato articolo 30;

Dato atto che il valore presunto della concessione, ai sensi dell'art. 167 D.Lvo 50/2016, desumibile dalla relazione agli atti del procedimento - stimata sulla base delle iscrizioni degli ultimi due anni educativi – quantifica quanto segue:

	ANNUO
stima costo servizio annuo	76.630,00
Progettazione art.113 c.2 DLGS 50/20169 + 2%	1562,60
TOTALE VALORE PRESUNTO CONCESSIONE ANNUALE	78.162,60

- ⇒ valore annuale concessione (€ 78.162,60 : 14 utenti) : 11 mesi = € 507,55 mensili a bambino;
- ⇒ base asta € 507,55 mensili ad utente X14 utenti X 11 mesi X 3 anni = € 234.487,80 valore triennale concessione;
- ⇒ stima costo personale Educativo/Inserviante € 69.630,00 annuo, pari ad € 208.890,00 nel triennio;

Ritenuto, altresì,

- di individuare, conformemente a quanto approvato con atto C.C. n 58 del 12/12/2017, la Provincia di Pesaro e Urbino quale stazione unica appaltante a cui affidare la procedura di concessione del servizio;
- opportuno fissare per l'espletamento della procedura di gara gli elementi indicati negli allegati al presente atto, tra cui:
 - a. Durata del contratto: 2 anni prorogabili nei limiti della vigente normativa in materia o rinnovo pari ad anni 1 (concessa previa valutazione positiva dell'operato del concessionario);
 - b. Tariffa mensile orario 7,30 – 16,30 posta a base d'asta € 507,55 mensile a bambino alla quale verrà applicata automaticamente una riduzione del 10% per orario ridotto dalle 7,30 alle 13,30) - base d'asta annua 78.162,60 – base asta triennio

234.487,80;

c. Esperimento di gara con procedura aperta, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa: 20 punti offerta economica - 80 punti progetto – sull'importo posto a base di gara per l'affidamento in concessione di € 507,55 mensile a bambino, in base a quanto meglio indicato negli allegati nei criteri di aggiudicazione;

L'offerta economica dovrà indicare il ribasso percentuale offerto sull'importo della retta mensile a bambino posta a base d'asta pari ad € 507,55. Al concorrente che offre il ribasso percentuale maggiore verranno attribuiti punti 20. Alle altre offerte verrà attribuito il punteggio ottenuto applicando la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = \frac{\text{Ribasso offerto dal concorrente}}{\text{Ribasso offerta più conveniente}} \times 20$$

CONSIDERATO inoltre, in base al combinato disposto degli art. 142,72,73, e 216, comma 11 del D.Lgs 50/2016, che il bando di gara sarà pubblicato, nelle forme di legge all'albo pretorio della S.U.A. c/o la Provincia di Pesaro e Urbino, sulla Gazzetta Ufficiale e all'albo di questo Ente: www.comune.auditore.pu.it;

- l'articolo 192, del D.Lgs. n. 267/2000 impone la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare con l'indicazione del fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

VISTA

- La legge regionale 13 maggio 2003 n.9 "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti";
- Il regolamento regionale 22 dicembre 2004 n. 13: "Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9". - (B.U. 5 gennaio 2005, n. 1) e ss.mm.ii.;

RILEVATO che:

- ❖ la spesa è finanziata con le rette degli iscritti all'Asilo Nido e l'Amministrazione stabilirà annualmente un contributo per abbattere la quota utente e/o agevolazioni tariffarie, anche modulare, per la frequenza del servizio anche e/o legati all'ISEE (,nel rispetto di quanto stabilito dal c. 2 art. 165 D.Lgs 50/2016, che testualmente recita: . "...In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica Amministrazione, non può essere superiore al trenta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.");
- ❖ pertanto, in relazione all'art. 3 di cui sopra, il contributo o altre forme di finanziamento a carico del Comune sono di seguito stimate:
⇒ 234.487,80 X 30% = max. € 70.346,35 triennali (comprensivi di € 9.000,00 affitto locali).

Precisato:

- che il contratto avrà ad oggetto l'affidamento in gestione del pubblico servizio : Nido d'infanzia "Il Paese dei Balocchi" 2018/2019 e 2019/2020;
- che il contratto sarà stipulato in forma pubblica e amministrativa;
- di rimandare al Capitolato e requisiti, in allegato alla presente, per quanto riguarda le clausole essenziali;
- che la scelta del contraente, a cui affidare l'esecuzione del contratto in oggetto, sarà effettuata mediante procedura aperta, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,

Ritenuto pertanto opportuno approvare:

- Allegato "A" – Capitolato;

- Allegato "B" – Requisiti per la partecipazione e la selezione;

Rilevato

Visti:

- lo Statuto Comunale approvato definitivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2000;
- Il Regolamento Asilo Nido – Il paese dei Balocchi – approvato con atto C.C. n. 10 del 06/03/2018;
- il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" approvato con atto di Giunta Comunale n. 49 del 10/05/2011;
- gli articoli 107 e 109, del Decreto Legislativo 18/08/2000 ad oggetto "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili dei servizi;

DETERMINA

- 1) Di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) Di individuare la Provincia di Pesaro e Urbino quale Stazione Unica Appaltante (SUA) a cui affidare la procedura di concessione del servizio "Nido d'infanzia" Il paese dei Balocchi"
- 3) Di approvare, pertanto, la documentazione tecnica e amministrativa occorrente per la scelta del concessionario, parte integrante e sostanziale del presente atto e rappresentata da:
 - ❖ Allegato "A)" - Capitolato;
 - ❖ Allegato "B)" - Requisiti per la partecipazione alla gara e criteri di valutazione delle offerte;
- 4) Di dare atto e stabilire che:
 - la concessione dei servizi in oggetto avrà durata biennale 2018/2020, con possibilità di proroga nei limiti della vigente normativa in materia o rinnovo pari ad anni 1 (concessa previa valutazione positiva dell'operato del concessionario), come meglio precisato nell'allegato A;
 - all'affidamento dei servizi di cui trattasi si procede mediante procedura aperta, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - i requisiti di selezione necessari per la partecipazione della gara sono quelli di cui all'art. 83 del D.Lgs 50/2016 e dell'allegato "B" del presente atto;
 - i criteri di aggiudicazione di cui all'art. 95 del D.Lgs 50/2016, in base ai quali verranno valutate le offerte sono quelli di cui all'allegato "B" del presente atto;
 - l'importo posto a base di gara per l'affidamento in concessione è di € 507,55 mensile a bambino per la frequenza dalle 7,30 alle 16,30, alla quale verrà applicata automaticamente una riduzione del 10% per orario ridotto dalle 7,30 alle 13,30 – il valore annuo è di € 78.162,60 e quello complessivo per il triennio è di € 234.487,80;
 - la quantificazione per progettazione del 2% di cui all' art. 113 c.2 del DLGS 50/2016 annuale è pari ad € 1.532,60 e € 4.597,80 per il triennio della concessione;
- 5) Di dare adeguata pubblicità al bando stabilendo le seguenti forme di pubblicità:
 - Albo comunale online
 - documentazione di gara nella homepage del sito internet istituzionale del Comune di Auditore: www.comune.auditore.pu.it e nella sezione "amministrazione trasparente" – sottosezione "bandi di gara e contratti" del medesimo sito istituzionale dell'ente;
 - sito istituzionale Provincia di Pesaro e Urbino – Stazione Unica appaltante;
 - Gazzetta Ufficiale;
- 6) Di prevedere l'affidamento della Gestione anche nelle more della stipula del contratto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia;
- 7) Di impegnare la somma di € 1.720,45 mediante imputazione al Cap. 1950 disponibile del bilancio di previsione 2018, relativa alla spesa per la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Pesaro e Urbino (Stimato in € 1.149,45) e al contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di € 225,00;
- 8) Di dare atto che si provvederà, in seguito anche all'aggiudicazione della gara, al perfezionamento e ad eventuali ed ulteriori impegni (spesa per la pubblicazione sulla G.U.- detta somma verrà rimborsata al Comune dal vincitore della concessione) nonché all'eventuale rimodulazione della presente prenotazione di impegno in seguito alla definizione esatta dell'importo derivante dall'eventuale ribasso d'asta;
- 9) Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR entro 30 gg.;

- 10) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del procedimento, per l'esecuzione;
- 11) Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Ragioniere comunale attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ROSSI LOREDANA

Visto di regolarità contabile

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Auditore, li 07-06-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to POGGIALI CRISTINA

Dichiarazione di conformità

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Auditore, li 10-06-18 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSI LOREDANA

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa certifica che:

- Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni, dal giorno 10-06-18 al giorno 25-06-18 con il numero 311 del registro pubblicazioni, ai sensi dell'art. 124, D.Lsl. 18/08/2000 n° 267.

Auditore, li 10-06-18 IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to ROSSI LOREDANA